



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 525 DEL 22/11/2023

Proposta n. 577 del 10/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

**OGGETTO: Tribunale di Oristano – Procedimento iscritto al n. 735/2023 di R.A.C.L. –
Esecuzione decreto ingiuntivo n. 72/2023 del 19/09/2023**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento	Avv. Roberto Fanni	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*”, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “*per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares*”;

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, con ricorso per decreto ingiuntivo, *Omissis [...]* ha chiesto al Tribunale di Oristano, in qualità di giudice del lavoro, di ingiungere alla Gestione Regionale Sanitaria liquidatoria dell’ATS Sardegna la somma di 671,98 euro, oltre interessi legali maturati e maturandi fino alla data dell’effettivo soddisfo, nonché spese e competenze professionali di avvocato del procedimento monitorio, a titolo di lavoro straordinario prestato negli anni 2018 e 2019 e non pagato dall’Azienda;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 72/2023 del 19 settembre 2023 con cui veniva intimato alla Gestione liquidatoria il pagamento della somma di euro 671,98, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al saldo, nonché le spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 494,50, di cui euro 473,00 per compensi professionali ed euro 21,50 per spese vive,

oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico de Angelis, dichiaratosi antistatario;

VISTA la nota con cui l'Avv. De Angelis chiede il pagamento di 602,88 euro per le prestazioni rese in favore di *Omissis [...]* nel giudizio iscritto al n. 735/2023 di R.G. nanti il Tribunale di Oristano, in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 72/2023 del 19 settembre 2023;

EVIDENZIATO CHE, attraverso il prolungato scambio di corrispondenza tra l'Avv. Fanni e l'Avv. De Angelis si è avviata una trattativa finalizzata alla definizione bonaria della controversia in parola, a seguito della quale le parti, in data 26/27 ottobre c.a., senza riconoscimento alcuno delle avverse ragioni, sono addivenute ad un accordo prevedendo la rinuncia da parte della ricorrente del ricorso ingiuntivo n. 72/2023 e degli interessi maturati, a fronte del pagamento da parte della Amministrazione delle spese legali del monitorio e della sorte capitale ingiunta decurtata nella misura del 20%;

ATTESO CHE sulle somme riconosciute a titolo di straordinario, trattandosi di emolumenti di natura retributiva percepiti in relazione al rapporto di lavoro, vanno calcolati, quali ulteriori somme a carico dell'Azienda Sanitaria, gli oneri riflessi e l'IRAP ai sensi di legge;

CONSTATATO CHE nell'ipotesi di distrazione delle spese in favore dell'avvocato di controparte, ai sensi dell'art. 93 del C.P.C., non essendo la stessa un soggetto passivo d'imposta ma un soggetto privato che non beneficia della detrazione IVA, il difensore distrattario è legittimato a pretendere dal soccombente il totale (Iva compresa) delle spese e degli onorari spettanti come da sentenza di condanna;

CHE rivestendo l'Azienda qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

ATTESO CHE, poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato di controparte e l'Azienda, il professionista dovrà emettere la fattura a carico del proprio cliente (quale committente del servizio legale);

DATO ATTO CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CONSIDERATO CHE, per la vertenza in oggetto sono stati effettuati accantonamenti per 37.000,00 euro (Acc. n. 64/2022) e che la spesa per la presente determinazione grava, pertanto sul CO.GE "A202030106 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente";

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI DARE ESECUZIONE** all'accordo intervenuto tra le parti in relazione al decreto ingiuntivo n. 72/2023 del 19 settembre 2023, meglio specificato nella parte motiva del presente atto, con il pagamento alla ricorrente della somma capitale ingiunta decurtata del 20%, nonché delle spese legali del procedimento monitorio liquidate in complessivi euro 494,50, di cui euro 473,00 per compensi professionali ed euro 21,50 per spese vive, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico de Angelis, dichiaratosi antistatario;
- 2. DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore dell'Avv. De Angelis della somma di 602,88 euro per le prestazioni rese in favore di *Omissis [...]* nel giudizio iscritto al n. 735/2023 di R.A.C.L. nanti il Tribunale di Oristano, in ottemperanza all'accordo intervenuto tra le parti in relazione al decreto ingiuntivo n. 72/2023 del 19 settembre 2023;
- 3. DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2023 come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A202030106 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	DA00040105	602,88

- 4. DI DEMANDARE** la SC Trattamento Giuridico ed Economico al pagamento degli emolumenti di natura retributiva dovuti percepiti in relazione al rapporto di lavoro, derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
- 5. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 6. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 22 / 11 / 2023 al 07 / 12 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
